

Riparto di prestazioni professionali Nel fallimento la parcella tagliata conserva l'imposta

Luca De Stefani

Se il piano di riparto prevede il pagamento parziale del credito per le prestazioni professionali rese prima del fallimento (non ancora fatturate) e fa riferimento solo all'imponibile iscritto nei crediti privilegiati, il professionista deve emettere la fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, scorpendo la relativa Iva. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 127/E/2008.

Nelle procedure fallimentari, il credito di rivalsa Iva relativo a prestazioni professionali svolte prima del fallimento e non ancora fatturate, è ammesso in privilegio speciale o, in mancanza di beni sui quali esercitarlo, in chirografo. Succede spesso che nel piano di riparto c'è capienza solo per il credito imponibile della prestazione professionale.

L'istanza di interpello presentata alle Entrate riteneva non corretto indicare nella fattura emessa la base imponibile pari all'intero importo ricevuto dal curatore e aumentare questo importo della relativa Iva. Ha chiesto, quindi, se al momento del pagamento possa essere emessa una fattura per un importo complessivamente pari a quello ricevuto dal curatore, con conseguente scorporo

dell'Iva.

Secondo l'Agenzia, se nel piano di riparto approvato dal giudice fallimentare viene stabilito un pagamento parziale del credito per le prestazioni professionali rese prima della procedura concorsuale, fiscalmente si dovrà emettere una fattura con un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore. Questo comportamento deve essere tenuto anche se il piano di riparto fa riferimento alla sola voce dell'imponibile iscritta tra i crediti privilegiati. Quindi, l'Iva dovrà essere scorporata dall'importo liquidato dal giudice per determinare l'imponibile da indicare in fattura.

Se l'importo pagato è inferiore al credito professionale, comprensivo dell'Iva, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente base imponibile e imposta. Non è, invece, possibile emettere la fattura per la prestazione professionale con una base imponibile pari all'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata.

L'interpretazione fornita dalla risoluzione è riferita ai fallimenti, ma può essere estesa anche ai concordati preventivi.

Niente nota di variazione

Il principio

■ In caso di fallimento, se il piano di riparto prevede solo il pagamento parziale delle prestazioni professionali che sono state rese prima del fallimento, il professionista deve emettere la fattura per un importo complessivo che deve essere pari a quello versato dal curatore. L'Iva relativa alla prestazione va scorporata dalla somma che è stata versata. Il principio vale anche per i concordati preventivi

Il diniego

■ La risoluzione n. 127/E/2008 dell'agenzia delle Entrate esclude che il professionista possa emettere la fattura con un importo pari all'intero importo che è stato ricevuto dal curatore per poi calcolare l'Iva e, contestualmente, emettere una nota di variazione, per procedere al recupero dell'imposta sul valore aggiunto che non è stata incassata